

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1876

c'è da aggiungere l'articolo per togliere dal Consiglio di Stato e assegnare alla Cassazione i giudizi di annullamento per eccesso di potere; come ci è da insinuare un inciso che mantenga fermi i termini dentro i quali sia proponibile quest'azione di annullamento.

Bisogna che la Camera abbia la pazienza di rinviare l'articolo alla Commissione per questo nuovo studio.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe sospendere l'articolo 4 e procedere all'articolo 5. (*Segni di assenso*)

MANTELLINI, relatore. La Commissione non ha difficoltà alcuna.

(L'articolo 4 è sospeso.)

PRESIDENTE. « Art. 5. I conflitti pendenti saranno giudicati in conformità della presente legge. Proponendosi domande nuove o modificate aventi connessione con quelle sulle quali sia intervenuta la risoluzione di un conflitto, ove si opponga la cosa giudicata nascente da tale risoluzione, la Corte di Cassazione, nella forma stabilita dall'articolo 3, dovrà preliminarmente pronunciare se, avuto riguardo all'oggetto della domanda o alla natura dell'azione, possa esser luogo a diversa dichiarazione di competenza. »

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Piroli.

PIROLI. L'ho letto e riletto questo articolo, e mi è nato il dubbio che possa essere tratto a significare che quando sarà proposta davanti al giudice del conflitto l'eccezione di cosa giudicata, nascente da una decisione precedente, il giudice del conflitto nel rispondere alla eccezione abbia facoltà di ritornare sul conflitto precedente, ed esaminare se fu bene o mal deciso. Questo mio dubbio (che è diviso anche da altri nostri colleghi) è grave, perchè l'articolo lascierebbe aperta una via molto facile per ritornare sulla cosa giudicata.

Del resto, che ragione vi ha per mantenere questa disposizione? Mi pare chiaro che una volta che all'elevato conflitto si opponga la cosa giudicata, la Corte di cassazione troverà nei principii generali che regolano la materia gli elementi per conoscere se o no l'eccezione sia fondata. Se questi estremi si verificeranno, il giudice del conflitto accoglierà l'eccezione; se no giudicherà il merito indipendentemente dalle decisioni precorse.

Sentirò quali schiarimenti saranno per dare l'onorevole ministro ed il relatore per vedere se mi sono bene apposto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se il Ministero ha accettato quest'aggiunta proposta dalla Commissione, è perchè in essa ha ravvisato uno scopo perfettamente contrario a quello di cui teme l'onorevole Piroli. Esaminando attentamente il contenuto

di quell'aggiunta, vediamo se i proponenti e gli aderenti si sono apposti al vero.

Certamente se in avvenire dovessero richiamarsi ad esame le già avvenute decisioni dei conflitti, come diceva testè l'onorevole Piroli per giudicare se siano stati bene o male decisi, una proposta somigliante sarebbe tale una enormità che non avrebbe potuto venire in mente ad alcuno; perchè le decisioni sui conflitti hanno virtù ed autorità di cosa giudicata, e sono perciò intangibili.

Ma sopprimete quest'aggiunta, e vediamone gli effetti. Voi non potrete impedire mai che il cittadino stesso che già istituì un'azione sulla quale si elevò il conflitto, e fu deciso per la incompetenza dell'autorità giudiziaria, od anche altri cittadini interessati istituiscano un novello giudizio, e che propongano una domanda non affatto identica, ma avente qualche connessione colla prima.

Quali siano i precipui motivi di connessione, noi li veggiamo indicati nella disposizione dell'articolo 98 del Codice di procedura civile, la quale ammette che si possa elevare la eccezione di *litispendenza* anche quando tra le due liti non siavi *identità* di materia controversa, ma semplice connessione « per l'oggetto della domanda, o per il titolo su cui la domanda si fonda, o per il fatto da cui l'azione dipende. »

Ma è altrettanto indubitato che non si può confondere la eccezione di *cosa giudicata* con l'eccezione di *litispendenza*. Per potersi ammettere l'eccezione od ostacolo di *cosa giudicata*, la legge richiede una perfetta *identità* nelle *persone* e nella loro *qualità*, nell'*oggetto della domanda* e nella *causa del domandare: eadem persona vel conditio personarum; eadem res; eadem causa petendi*.

Per l'accoglimento della eccezione di *litispendenza* non si richiedono codeste identità, basta anche la semplice *connessione* per una di quelle cause che testè ho enunciate.

Ora, se voi sopprimete quest'aggiunta, è evidente che, quante volte si presenterà dinanzi al tribunale ordinario un attore, e non proporrà l'identica azione, e non dimanderà l'identica cosa, ma proporrà un'azione, o farà una domanda che abbia qualche connessione colla domanda precedente, l'eccezione di *cosa giudicata* nascente dall'avvenuta decisione del conflitto nella causa precedente non potrà prevalere, perchè ciò che è connesso non è identico, e la connessione non è motivo per estendere l'efficacia della presunzione legale della *cosa giudicata* oltre i suoi naturali confini; salvo quando tra la nuova domanda e l'antica non corresse diversità di natura, di estensione o di effetti, ma una semplice diversità di parole.